



Roma, 2 settembre 2022

Assunzione specializzandi secondo il decreto Calabria possibile fino al 31 dicembre 2023

Il comma 3-quater dell'art. 12 del d.l. n. 24/2022 (come modificato dalla legge di conversione del 19 maggio 2022, n. 52) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 le misure previste dal comma 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di reclutamento degli specializzandi.

Pertanto, le Aziende del SSN e le strutture private accreditate appartenenti alla rete formativa potranno continuare ad assumere specializzandi a partire dal terzo anno, *“con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547”*.

Come noto, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, ma i medici in formazione specialistica non avranno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dagli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999 (a differenza di quanto previsto dalla normativa emergenziale).

Agli stessi spetterà, infatti, esclusivamente il trattamento economico attribuito dall'azienda o dall'ente che procede all'assunzione e, a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, avranno diritto all'assunzione a tempo indeterminato.

Allo stato, non sono state invece previste proroghe in ordine al reclutamento degli specializzandi ai sensi della normativa emergenziale (art. 2 bis e 2 ter del d.l. n. 18/2020) che, pertanto, è destinato a cessare definitivamente il prossimo 31 dicembre 2022.

